



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dell'8 aprile 2014

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Nell'ambito della Direzione Risorse Umane e servizi a Cittadini ed Imprese – Servizio Sportello Polifunzionale, opera l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio preposto deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli.

Articolo 3

Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio preposto.

Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale previa emissione del relativo ordinativo per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.

La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in euro.

Articolo 4

1. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio provvede dopo 48 ore di giacenza alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro o devoluzione con formale provvedimento. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.
2. Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valige l'Ufficio preposto provvede all'apertura redigendo apposito verbale.
3. Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità di P.S.

Articolo 5

L'Ufficio preposto non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti a cui sono stati trasmessi.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi, alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario, che è di esclusiva pertinenza delle forze di polizia.
2. In caso di reperimento di targhe di veicoli, immatricolati al PRA, il comando di polizia municipale farà l'accertamento per risalire al proprietario. Nel caso si tratta di persone residenti nel comune di Rivoli il comando di Polizia locale provvederà ad inviare la comunicazione agli interessati.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

Qualora trattasi di documenti quali:

- carte d'identità
- patenti di guida, libretti di circolazione,
- tessere sanitarie,
- codici fiscali,
- passaporti,
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili,
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
- abbonamenti GTT.
- tessere universitarie
- e altri documenti aventi valore certificativo

relativi a persone residenti nel Comune di Rivoli, l'Ufficio preposto invia gli stessi all'Ente Emittente.

I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi presentando la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S.

Articolo 9

Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza.

Articolo 10

I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

Articolo 11

Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 12

L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 13

1. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di Polizia.

2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.

Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

3. In caso di decesso dell'avente causa, l'Ufficio provvede che gli oggetti di effettiva proprietà del defunto, siano riconsegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso (la condizione di erede è autocertificabile). Nel caso ci siano più eredi e la consegna viene richiesta da uno di essi lo stesso deve essere munito di delega da parte degli altri eredi.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 14

1. A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede le € 5,16, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.
2. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

Articolo 15

Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti G.T.T. e del CIDIU (Centro Intercomunale di Igiene Urbana Spa) ed aziende che svolgono pubbliche funzioni, per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 16

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro tre mesi dalla data predetta.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 17

1. Il valore degli oggetti preziosi, nel caso non vengano ritirate e vengano messe in vendita, viene stimato da un esperto nominato dalla Civica Amministrazione.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 18

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:
 - nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - siano trascorsi i termini previsti dall'art. 16 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 19

1. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e successivamente inviati agli uffici competenti ad esperire le procedure di vendita.
2. Gli oggetti privi di valore, divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, e/o altri oggetti privi di valore commerciale, saranno consegnati ad Associazioni di beneficenza o si provvederà alla loro distruzione su autorizzazione del Dirigente del Servizio.

NOTE: ARTICOLI CODICE CIVILE

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.